



Berna, giugno 2011

**Parere della Commissione federale contro il razzismo CFR**

# **Divieto del velo islamico nella scuola pubblica?**

**Esempio di dibattito rivolto contro una minoranza**

## Indice

<b>Compendio</b>	<b>2</b>	
<b>1</b>	<b>Contesto e diritti umani fondamentali</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Il dibattito sulla minoranza musulmana</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Il dibattito sul velo islamico nella scuola pubblica</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Il velo islamico e la prospettiva di genere</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Un divieto generale del velo islamico nella scuola pubblica?</b>	<b>8</b>

## Compendio

- La CFR prende spunto dal dibattito sul divieto del velo islamico nella scuola pubblica per analizzare il clima politico e sociale che vede i partiti politici farsi ripetutamente promotori di iniziative dirette contro la comunità musulmana.
- Già nell'autunno 2009, i musulmani in Svizzera avevano espresso alla CFR il timore che dopo il divieto di costruire minareti si sarebbe puntato il dito contro il velo islamico nelle scuole e negli spazi pubblici.
- La connotazione antislamica del dibattito, che echeggia anche nelle lettere ai giornali, nei blog e in altri forum su Internet, emerge chiaramente dai luoghi comuni utilizzati contro un'intera comunità religiosa, dai toni diffamatori nei confronti dell'islam in generale, dall'accusa di misoginia rivolta indistintamente a tutti i musulmani e, non da ultimo, dalle discriminazioni che le musulmane e i musulmani subiscono in Svizzera ogni giorno.
- In una cultura del dibattito liberale e orientato ai diritti umani devono poter essere tematizzate in modo appropriato anche le paure della popolazione, rispettando le minoranze e riconoscendo ai membri dei gruppi minoritari lo statuto di cittadini/abitanti a pieno titolo.
- La CFR ritiene che le misure, le leggi e i decreti rivolti esclusivamente contro l'islam quale religione e i musulmani quale minoranza religiosa violino il divieto di discriminazione, il principio dell'uguaglianza giuridica e il diritto universale alla libertà di religione. Tali «norme speciali» sono anticostituzionali.

- Nel dibattito sul divieto del velo islamico nella scuola emergono due argomentazioni rilevanti in una prospettiva di genere: la prima sottolinea l'aspetto dell'emancipazione femminile ed è favorevole al divieto statale di pratiche e simboli religiosi che riguardano esclusivamente le donne; la seconda, condivisa dalla maggioranza dei membri della CFR, mette in dubbio che i divieti possano favorire in modo duraturo l'uguaglianza delle donne nelle comunità religiose e ritiene che i simboli dell'identità religiosa non debbano essere sacrificati sommariamente sull'altare della parità fra i sessi.
- La CFR è contraria a un divieto generale del velo islamico nella scuola pubblica. A suo avviso non sussiste nessun rapporto gerarchico tra i singoli diritti umani – più precisamente tra la libertà di religione, la parità fra i sessi e il diritto alla non discriminazione – che giustifichi la limitazione di uno di essi, nel caso specifico la libertà di religione.
- Oltre alla libertà di religione è necessario tenere conto della parità fra i sessi, del diritto dei genitori di educare i propri figli, ma anche dei diritti dei minori. La controversia sul velo islamico tocca il complesso rapporto figli-famiglia-scuola. Se, da un lato, i genitori hanno il diritto di decidere quale educazione religiosa dare ai propri figli, dall'altro, una volta raggiunta la maggiore età, ogni giovane deve poter scegliere in piena autonomia e libertà la propria religione e il modo di praticarla.
- Ciò implica, fra l'altro, il diritto di portare o meno il velo islamico o altri simboli religiosi, eventualmente anche contro la volontà dei genitori. Lo Stato laico e la scuola pubblica sono i garanti della libertà di religione o della libertà dalla religione. Secondo la CFR, un'apertura della scuola a decisioni personali in materia di religione per tutte le confessioni sarebbe molto più efficace in termini di emancipazione e sviluppo della personalità rispetto a divieti unilaterali, anche se dettati da «buone» intenzioni e da propositi «educativi».
- Da valutare sarebbero, semmai, regolamenti sull'abbigliamento validi per tutti gli alunni, indipendentemente dal sesso e dall'appartenenza religiosa, che contribuirebbero a rendere i ragazzi e le ragazze esteriormente tutti uguali nella scuola pubblica. Se si vuole che la scuola pubblica percorra strade nuove per promuovere l'integrazione limitando la libertà religiosa personale di tutti gli alunni, il dibattito deve assumere un respiro più ampio e non svolgersi sotto il titolo fizioso di «divieto del velo islamico».

# 1 Contesto e diritti umani fondamentali

Già nell'autunno 2009, i musulmani in Svizzera avevano espresso alla CFR il timore che dopo il divieto di costruire minareti, percepito come antimusulmano, si sarebbe puntato il dito contro il velo islamico nelle scuole e negli spazi pubblici. Questo timore si è confermato nel 2010 con la decisione del Cantone di San Gallo di vietare il velo islamico nella scuola pubblica. Inoltre nell'inverno 2009-2010 sono stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedevano il divieto del velo integrale. Nella sua risposta, il Consiglio federale ha dichiarato di considerare il velo integrale un problema marginale e non rilevante<sup>1</sup>. Tale parere gode sicuramente di consensi, ma in Svizzera è altresì largamente diffusa l'opinione secondo cui la copertura totale del viso negli spazi pubblici è inopportuna. Il presente parere è incentrato sul divieto di portare il velo islamico nella scuola pubblica, dato che il dibattito su questo argomento ha una rilevanza per la società nel suo insieme.

La richiesta di vietare il velo islamico nella scuola pubblica viene avanzata in un momento in cui i partiti politici si fanno ripetutamente promotori di iniziative dirette contro la popolazione musulmana. Il dibattito sul velo islamico solleva anche altre questioni quali la coesistenza delle religioni, il rapporto scuola-famiglia, nonché il ruolo e la funzione della scuola nell'odierna società multiculturale. I musulmani costituiscono oggi la terza comunità religiosa del Paese, dopo i cattolici e i protestanti. L'obiettivo sociale della pacifica convivenza può pertanto essere raggiunto soltanto tramite il dialogo e non certamente con misure discriminanti nei loro confronti.

Queste considerazioni di fondo costituiscono il contesto nel quale va collocato il presente parere.

## **La posizione della CFR sulla convivenza e sui rapporti fra il gruppo sociale maggioritario cristiano e le minoranze religiose si fonda su:**

1. I diritti fondamentali, nel caso specifico la **libertà di credo e di coscienza** (art 15 Cost.) e la **libertà personale** (art. 13 Cost.), che valgono per tutti gli abitanti del Paese.
2. Il **divieto di discriminazione** (art. 8 Cost) e la sua attuazione, unitamente al principio dell'uguaglianza giuridica e della parità di trattamento.
3. Il **divieto di commettere atti di razzismo** in pubblico, sancito dall'articolo 261<sup>bis</sup> CP.
4. Le **convenzioni internazionali** firmate dalla Svizzera, quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), le convenzioni ONU, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e, in particolare, l'impegno assunto dallo Stato, in conformità alla Convenzione dell'ONU contro il razzismo, di non agire in modo razzista.
5. Il rispetto delle **regole dello Stato di diritto**, valide per tutti gli abitanti del Paese.
6. L'**integrazione** che, ai sensi l'articolo 4 della legge federale sugli stranieri (LStr), presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.
7. Una particolare considerazione della tutela della famiglia, **dei diritti delle donne e dei bambini**.
8. L'**interesse pubblico, la proporzionalità e le basi legali** indispensabili a una restrizione dei diritti fondamentali.
9. Una **concezione liberale dello Stato** secondo la quale quest'ultimo rispetta la sfera privata e interviene con divieti solo se necessario.

<sup>1</sup> Risposta del Consiglio federale del 24 febbraio 2010 all'interpellanza 09.4308 «Velo e integrazione», depositata l'11 dicembre 2009 dal consigliere nazionale Christophe Darbellay; v. sito Internet CFR (Servizi -> Agenda politica -> Archivio).

## 2 Il dibattito sulla minoranza musulmana

Negli ultimi anni la xenofobia si è spesso trasformata in islamofobia, una forma specifica di avversione verso l'«altro» e verso l'«estraneo». La CFR ritiene che in Svizzera la discussione pubblica sulle minoranze sia fortemente influenzata dal populismo di destra. Nell'immaginario di determinati gruppi della maggioranza, le minoranze e gli immigrati violano spesso il diritto svizzero e ricorrono più frequentemente alla violenza. Inoltre rivendicano per sé libertà cui non hanno alcun diritto, costringendo sempre più il gruppo sociale maggioritario a difendersi per non vedersi limitare i propri diritti originali o acquisiti. Un simile modo di vedere le cose ignora totalmente il principio – per altro sancito dalla Costituzione – che maggioranza e minoranze possono invocare in egual misura gli stessi diritti da soppesare e mettere a confronto in caso di conflitto. Il dibattito sui conflitti interculturali, come illustrano Walter Kälin e Judith Wyttenbach (2005)<sup>2</sup>, è molto cambiato e si è inasprito.

Il dibattito sul velo islamico nella scuola pubblica va giudicato alla luce di tali premesse. I temi e la cadenza con la quale vengono sollevati sono piuttosto prevedibili, in quanto parzialmente creati ad arte e ripresi dai media e in vere e proprie campagne politiche. Alla questione del velo islamico, come anche al divieto del velo integrale, ventilato a inizio 2010, è associato tutto un insieme di aspetti.

In ampie cerchie della popolazione sussiste una marcata diffidenza nei confronti dell'islam. Questa è dovuta, da una parte, alla trasformazione della società, che negli ultimi trent'anni è diventata sempre più multiculturale, e alla marcata crescita della popolazione musulmana, diventata la terza comunità religiosa in Svizzera. Dall'altra è connessa a una paura diffusa e complessa dell'islam, riconducibile prevalentemente ad avvenimenti verificatisi in altre parti del mondo e alla politica mondiale e non tanto al comportamento dei musulmani che vivono nel nostro Paese. È quindi giusto chiedersi come rispondere ai timori di una parte maggioritaria della popolazione. Purtroppo il modo in cui è condotto oggi il dibattito in Svizzera impedisce di trovare soluzioni costruttive perché, oltre a innescare un riflesso di autodifesa, non apre alcuna prospettiva di convivenza pacifica duratura in una società multiculturale e multireligiosa. Invece di ricorrere ai modelli che la Svizzera ha sviluppato nel corso della sua storia per appianare le divergenze religiose, si preferisce dipingere il diavolo sul muro e alimentare le paure esistenti per trarne vantaggio politico.

La connotazione antislamica del dibattito, che echeggia anche nelle lettere ai giornali, nei blog e in altri forum su Internet, emerge chiaramente dai luoghi comuni utilizzati contro un'intera comunità religiosa, dai toni diffamatori nei confronti dell'islam in generale, dall'accusa di misoginia rivolta indistintamente a tutti i musulmani e, non da ultimo, dalle discriminazioni concrete che le musulmane e i musulmani subiscono in Svizzera nella vita di tutti i giorni e che tendono ad aumentare.<sup>3</sup> La CFR ha ricevuto molte testimonianze che confermano queste discriminazioni, che vanno dal rifiuto di un appartamento a quello di un posto di lavoro. Sono fatti che raramente vengono portati a conoscenza dell'opinione pubblica. A differenza dell'ampia copertura mediatica dei presunti torti delle minoranze alla maggioranza, questi atteggiamenti discriminatori continuano a restare nell'ombra.

In una cultura del dibattito liberale e orientato ai diritti umani devono però poter essere tematizzate in modo adeguato anche le paure della popolazione, rispettando le minoranze e riconoscendo ai membri dei gruppi minoritari lo statuto di cittadini/abitanti a pieno titolo.

---

<sup>2</sup> Walter KÄLIN/Judith WYTTENBACH, Schulischer Bildungsauftrag und Grund- und Menschenrechte von Angehörigen religiös-kultureller Minderheiten. In: AJP/PJA 3/2005, pagg. 315-323.

<sup>3</sup> V. fög research papers, Zentrale Merkmale der öffentlichen Debatte über die Minarettinitiative, 7 dicembre 2009, [www.foeg.uzh.ch/staging/userfiles/file/Deutsch/Debatte\\_Minarettinitiative.pdf](http://www.foeg.uzh.ch/staging/userfiles/file/Deutsch/Debatte_Minarettinitiative.pdf).

### 3 Il dibattito sul velo islamico nella scuola pubblica

È sicuramente legittimo dibattere sulla ridefinizione del ruolo dello Stato laico e dei suoi organi e sul rapporto fra minoranze religiose di recente arrivo e una società di tradizione cristiana. Lo Stato laico deve però restare garante della libertà di religione.

Conformemente a una sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel marzo 2011 (causa Lautsi contro Italia, ricorso n. 30814/06), è permesso esporre nelle aule della scuola pubblica simboli religiosi tradizionali, quale il crocefisso, se non hanno un effetto indottrinante. Tuttavia la sentenza non fornisce una risposta esaustiva sulla questione dei simboli religiosi a scuola. L'aspetto dell'affissione del crocefisso in classe o dell'abbigliamento religioso degli insegnanti andrebbe in ogni caso separato da quello relativo ai diritti degli allievi, siano essi bambini o giovani adulti. Nel dibattito, questi due piani vengono però spesso sovrapposti e ciò non provoca soltanto confusione, ma anche pregiudizi sempre nuovi.

I musulmani sono oggi parte integrante della società svizzera. Nelle discussioni sul ruolo della religione nella scuola pubblica deve quindi trovare posto l'evidenza della loro presenza duratura.

In una società democratica e pluralista, le minoranze – che si tratti di gruppi linguistici presenti da tempo in Svizzera, di comunità cristiane o ebraiche o di musulmani – devono essere coinvolte nel dibattito quali parti in causa riconoscibili e di pari dignità. Le soluzioni vanno negoziate anche con loro. Il diritto fondamentale in discussione nel caso specifico, quello della libertà di religione, è particolarmente importante per la tutela delle minoranze. Il dialogo con i musulmani è stato avviato a diversi livelli, o intensificato laddove era già in corso, soltanto dopo l'approvazione dell'iniziativa sul divieto di costruire minareti nella votazione popolare del 29 novembre 2009. Allo stesso tempo, però, continuano a essere prese decisioni politiche e amministrative rivolte direttamente contro la comunità islamica. Questi interventi sono xenofobi e più precisamente islamofobi.

Ciò risulta particolarmente problematico se questi interventi toccano la scuola pubblica, in quanto proprio a questa spettano importanti responsabilità nella formazione dell'opinione pubblica e nella lotta contro i pregiudizi razziali.

La CFR ritiene che le misure, le leggi e i decreti rivolti esclusivamente contro l'islam quale religione e i musulmani quale minoranza religiosa violino i diritti citati al punto 1, in particolare il diritto alla non discriminazione, l'uguaglianza giuridica e il diritto alla libertà di religione. Le «norme speciali» rivolte contro l'islam sono anticostituzionali, concorrono alla formazione di un atteggiamento islamofobo persistente nella popolazione e impediscono quindi il realizzarsi di una convivenza pacifica.

### 4 Il velo islamico e la prospettiva di genere

La discussione politica e sociale sul divieto del velo islamico nelle scuole sottolinea l'importanza dell'appartenenza di genere. L'accento è posto sull'aspetto simbolico della copertura del capo. Il velo islamico non è visto *in primis* come espressione di una convinzione o di una tradizione religiosa, ma come strumento di sottomissione della donna.

È quindi lecito chiedersi se un divieto del velo che, secondo questo punto di vista, discriminerebbe la donna in quanto tale e in quanto musulmana, contribuisca all'effettiva emancipazione e alla parità fra i sessi e vada quindi considerato come una misura appropriata.

Si possono distinguere due argomentazioni rilevanti in una prospettiva di genere.

1. La prima sottolinea l'aspetto dell'emancipazione femminile ed è favorevole al divieto statale di pratiche e simboli religiosi che riguardano esclusivamente le donne. Questa posizione è sostenuta da donne musulmane e non, nonché da alcuni membri della CFR. Lo Stato dovrebbe ricorrere a misure coercitive per spingere una parte della popolazione a comportamenti emancipatori che migliorino, almeno in parte, la situazione delle donne interessate. Secondo questo approccio, un divieto del velo islamico nelle scuole farebbe sì che le ragazze musulmane si

sentano libere e uguali alle compagne di altre religioni. In quest'ottica, il velo islamico è sempre considerato un segno di sottomissione.

In un documento di posizione, pubblicato l'8 dicembre 2010<sup>4</sup>, la Commissione federale per le questioni femminili CFQF sostiene che «le pratiche che ledono i diritti delle donne e delle ragazze devono essere condannate e combattute senza mezzi termini a prescindere da qualsiasi tutela delle minoranze religiose e culturali». Secondo la CFR, questo argomento non rispecchia le reali e differenti motivazioni che spingono a portare il velo islamico. Vi sono, ad esempio, donne musulmane per le quali la parità dei diritti è una realtà pur indossando il velo.

2. La seconda argomentazione, condivisa dalla maggioranza dei membri della CFR, mette in dubbio che i divieti possano favorire in modo duraturo l'uguaglianza delle donne nelle comunità religiose e ritiene che i simboli dell'identità religiosa non debbano essere sacrificati sommariamente sull'altare della parità fra i sessi. Per le donne musulmane, il velo può essere espressione dell'identità religiosa e fare parte della propria pratica religiosa. La CFR tiene a sottolineare che la scuola ha il mandato pedagogico di promuovere le pari opportunità di tutte le donne e, al tempo stesso, di affrontare le questioni ancora irrisolte in tutte le società per quanto riguarda i rapporti fra i sessi.

La CFR ritiene quindi che un divieto del velo islamico nella scuola pubblica non sia lo strumento adeguato per modificare definitivamente la posizione della donna musulmana in Svizzera. Il mutamento può avvenire solo a livello individuale, a condizione che lo Stato di diritto tuteli in egual misura i diritti e le rivendicazioni personali di tutte le donne. Ogni persona è libera di decidere se e quando abbandonare le prescrizioni religiose e culturali della famiglia di origine. Lo Stato non può forzare questo processo ricorrendo a divieti. In seno a gruppi fortemente tradizionalisti delle diverse correnti religiose, le norme di legge riguardanti l'aspetto delle donne in pubblico possono scatenare reazioni di rifiuto, al punto da diventare un ulteriore ostacolo alla loro libertà<sup>5</sup>. I processi migratori e integrativi sono estremamente complessi e le tradizioni sono rifugi importanti per affermare e consolidare la propria identità. Le pressioni esterne rafforzano in modo controproducente la tendenza della comunità musulmana a ripiegarsi su se stessa. Solo quando i migranti si sentono al sicuro nella società che li ha accolti, può avere luogo un cambiamento dei valori. Questo non deve tradursi per forza in un totale adeguamento agli usi e costumi della popolazione di maggioranza, ma può anche sfociare nell'esibizione convinta della propria identità minoritaria.

Il diritto individuale di scegliere la propria pratica religiosa e il diritto di ogni donna alla propria identità devono essere garantiti. Questi diritti valgono sia per le donne che portano il velo islamico come persone moderne e consapevoli e quale simbolo voluto della propria appartenenza religiosa, sia per quelle che vorrebbero abbandonare il velo e altre usanze della religione d'origine. Anche in questo caso, lo Stato deve tutelare la volontà e lo sviluppo personale della donna. Questo principio caratterizzante dell'azione statale si applica agli appartenenti a tutte le religioni indipendentemente dal sesso.

I divieti rivolti contro la popolazione musulmana (minareti e velo islamico) colpiscono tutte le musulmane e tutti i musulmani quale minoranza religiosa. Bollano in blocco i musulmani come retrogradi e il loro sistema sociale come patriarcale. Un divieto del velo islamico nella scuola pubblica presenta quindi tratti implicitamente islamofobi e razzisti e, oltre agli uomini, colpisce tutte le donne musulmane.

---

<sup>4</sup> Documento di posizione della CFQF «Parità dei sessi e pratiche culturali/religiose» (giugno 2010), [www.ekf.admin.ch/dokumentation/00442/index.html?lang=it](http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00442/index.html?lang=it).  
V. anche «Questioni femminili» 1/. 2010, Diritti delle donne – cultura – religione, [www.ekf.admin.ch/dokumentation/00507/index.html?lang=it](http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00507/index.html?lang=it)

<sup>5</sup> Nel presente parere la CFR non entra nel merito di un'altra problematica, quella delle regolamentazioni delle imprese private concernenti il velo islamico sul posto di lavoro, in particolare alle casse dei supermercati.

## 5 Un divieto generale del velo islamico nella scuola pubblica?<sup>6</sup>

La CFR è contraria a un divieto generale del velo islamico nella scuola pubblica.

A suo avviso non sussiste nessun rapporto gerarchico tra i singoli diritti umani – più precisamente tra la libertà di religione, la parità fra i sessi e il diritto alla non discriminazione – che giustifichi la limitazione di uno di essi, nel caso specifico la libertà di religione. Il divieto del velo islamico costituirebbe palesemente una discriminazione per quanto attiene alla libertà di religione. Questa discriminazione diretta è contraria alla legge e sarebbe rivolta esclusivamente contro il genere femminile (donne e ragazze). Il divieto costituirebbe pertanto una duplice discriminazione. Si tratta in definitiva di una scorciatoia inadeguata che ignora e preclude soluzioni mirate che tengono conto dei diritti e del benessere dei minori.

La CFR ritiene molto importante distinguere fra gli obblighi di una carica pubblica a servizio dello Stato laico, in forza dei quali ad esempio gli insegnanti devono rinunciare a indossare simboli religiosi<sup>7</sup>, e la libertà personale degli allievi di manifestare la propria appartenenza religiosa anche a scuola. Invece di emanare divieti, la scuola dovrebbe promuovere maggiormente il rispetto per la diversità. Gli allievi sono persone la cui sfera privata e la cui libertà di religione devono godere della massima considerazione. L'emarginazione conseguente a un divieto del velo islamico rappresenta un serio ostacolo all'integrazione, che solo il riconoscimento delle differenze religiose e culturali rende possibile. Oltre alla libertà di religione è necessario tenere conto della parità fra i sessi, del diritto dei genitori di educare i propri figli, ma anche dei diritti dei minori. La controversia sul velo islamico tocca quindi il complesso rapporto figli-famiglia-scuola.

Di norma, la scuola deve rispettare il diritto dei genitori di impartire un'educazione religiosa ai propri figli<sup>8</sup> fino al raggiungimento della maggiore età, a meno che non siano trascurati i diritti o il benessere del minore o che ciò pregiudichi il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nella ponderazione fra i diritti dei figli, i diritti dei genitori, il mandato educativo della scuola e gli altri interessi e compiti dello Stato va data la priorità al benessere del minore. I diritti delle alunne interessate devono prevalere sui diritti o gli interessi dei genitori o dello Stato. Quei medesimi genitori che rivendicano per se stessi il diritto di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni prese in ambito scolastico e che, a colpi di divieti, vogliono affrancare le ragazze musulmane dall'autorità parentale, esponendole in tal modo a conflitti identitari profondi con le loro famiglie, risultano poco credibili e di fatto dimostrano un atteggiamento ostile nei confronti della minoranza musulmana.

Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nell'accertamento degli interessi di fatto e di diritto, è necessario prendere in considerazione l'opinione espressa dalla ragazza interessata (purché capace di discernimento) ed esaudire i suoi desideri se a ciò non ostano ragioni particolarmente importanti. Ai più giovani dovrebbero in ogni caso essere evitati dilemmi e conflitti di lealtà fra le aspettative della società – rappresentata in questo caso dalla scuola – e la famiglia. Se, da un lato, i genitori hanno il diritto di decidere quale educazione religiosa dare ai propri figli, dall'altro, una volta raggiunta la maggiore età, ogni giovane deve poter scegliere in piena autonomia e libertà la propria religione e il modo di praticarla.

Ciò implica, fra l'altro, il diritto di portare o meno il velo islamico o altri simboli religiosi, eventualmente anche contro la volontà dei genitori. Lo Stato laico e la scuola pubblica sono i garanti della libertà di religione o della libertà dalla religione. Secondo la CFR, un'apertura della scuola a decisioni personali in materia di religione per tutte le confessioni sarebbe molto più efficace in termini di emancipazione e

---

<sup>6</sup> Il 5 agosto 2010, il consiglio scolastico del Cantone di San Gallo ha raccomandato di vietare alle allieve di indossare il velo islamico nelle scuole pubbliche cantonali. La CFR si è detta contraria a un siffatto provvedimento in un comunicato stampa pubblicato il 25 dello stesso mese. Anche altrove, dalla metà del 2009, politici e rappresentanti comunali, ma pure semplici cittadini con lettere ai giornali, avevano chiesto simili divieti. La decisione di San Gallo ha fatto scalpore, perché si è andati oltre la semplice proposta. Il Comune di Bad Ragaz ha in seguito vietato a una ragazza di portare il velo islamico a scuola. L'allieva ha presentato ricorso e l'istanza di ordine superiore, l'ispettorato scolastico regionale di Sargans, lo ha accolto il 22 settembre 2010, stabilendo che la decisione del consiglio scolastico comunale violava i diritti fondamentali della giovane.

<sup>7</sup> DTF 123 I 296.

<sup>8</sup> Art. 303 cpv. 1 e 3 CC: «I genitori dispongono dell'educazione religiosa. [...] Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.»

sviluppo della personalità rispetto a divieti unilaterali, anche se dettati da «buone» intenzioni e propositi «educativi».

Da valutare sarebbero, semmai, regolamenti sull'abbigliamento validi per tutti gli alunni, indipendentemente dal sesso e dall'appartenenza religiosa, che contribuirebbero a rendere i ragazzi e le ragazze esteriormente tutti uguali nella scuola pubblica. Qualora, però, dovessero servire a introdurre in modo indiretto il divieto del velo islamico, simili regolamenti andrebbero respinti quale forma di discriminazione. Può essere presa in considerazione anche l'idea di un'uniforme scolastica uguale per tutti, se ciò permette di contrastare la tendenza a scagliarsi contro gli usi delle minoranze religiose. La CFR è favorevole alla ricerca pragmatica di compromessi sostenibili, che riguardino tutti i simboli religiosi. Solo in questo modo si prende sul serio il principio della parità di trattamento delle comunità religiose e lo Stato laico evita di piegarsi alla pressione politica oggi predominante di agire unilateralmente contro una determinata confessione.

Se si vuole che in Svizzera la scuola pubblica percorra strade nuove per promuovere l'integrazione limitando la libertà religiosa personale di tutti gli alunni, il dibattito deve assumere un respiro più ampio. Ad essere in gioco è la convivenza nella società multiculturale e multireligiosa sotto il tetto comune rappresentato dallo Stato laico. Il dibattito deve avere luogo, ma non sotto il titolo fazioso di «divieto del velo islamico».